


CORSI SUPERIORI SPERIMENTALI

REGOLAMENTO DIDATTICO INTERNO.

SOMMARIO

Premessa.....	2
Art. 1. Definizioni	3
Art. 2. Crediti formativi accademici.....	3
Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio	4
Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio	5
Art. 5. Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi	5
Art. 6. Regolamenti didattici.	6
Art. 7. Attribuzione dei compiti didattici.	7
Art. 8. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso.	7
Art. 9. Frequenza e impegno dello studente.....	8
Art. 10. Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami	9
Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale.....	9
Art. 12. Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana.	10
Art. 13. Modalità di riconoscimento delle “Attività formative ulteriori”.	10
Art. 14. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti.	11
Art. 15. Diritto allo studio.	12
Art. 16. Cooperazione internazionale.....	12
Art. 17. Sanzioni disciplinari.....	12



Premessa.

Il presente regolamento interno è finalizzato a disciplinare l'attuazione:

del **Triennio superiore sperimentale di I livello**, approvato dal M.I.U.R. - AFAM con: *prot. AF/S/440/2000 del 29 novembre 2000; prot. AF/S/904/2001 del 27 novembre 2001; prot. 3873 del 29 ottobre 2002; D.M. prot. 461 del 4 settembre 2003*, e validato con riconoscimento del titolo di studio dal *D.M. 8 ottobre 2003, n. 629*


nonché

del **Biennio specialistico sperimentale di II livello**, autorizzato dal M.I.U.R. - AFAM con: *prot. 4298/2003 del 13 novembre 2003*, e validato con riconoscimento del titolo di studio dal *D.M. 12 marzo 2007, n. 39*.

Il presente regolamento è stato:

- approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21 dicembre 2000
- modificato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21 giugno 2002
- modificato dal Consiglio dei Coordinatori del Triennio nella seduta del 23 gennaio 2003
- modificato dal Consiglio dei Coordinatori del Triennio nella seduta del 30 settembre 2003
- modificato dal Collegio dei docenti nella seduta del 6 novembre 2003
- modificato dal Consiglio dei Coordinatori del Triennio nella seduta del 26 novembre 2003
- modificato dal Consiglio dei Coordinatori del Triennio nella seduta del 30 gennaio 2004.
- modificato dal Consiglio accademico nella seduta del 27 aprile 2006;
- modificato dal Consiglio accademico nella seduta del 11 aprile 2007;
- modificato dal Consiglio accademico nella seduta del 12 luglio 2007.

Trattandosi di una sperimentazione di attività formative, le disposizioni contenute nel presente atto possono essere soggette a mutamento nel corso della sperimentazione stessa.




Art. 1. Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

- a) Per **regolamento didattico della sperimentazione**, il presente regolamento che disciplina a livello di Istituto e di singola Scuola lo svolgimento dei Corsi Superiori sperimentali di primo e secondo livello;
- b) per **corsi di studio**, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
- c) per **titoli di studio**, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca, il diploma di perfezionamento o master;
- d) per **scuola**: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati;
- e) per **dipartimento**: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti; i dipartimenti sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese;
- f) per **credito formativo accademico**, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) per **obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- h) per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- i) per **curriculum**, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzate al conseguimento del relativo titolo.

Art. 2. Crediti formativi accademici

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa Istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore compete all'istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
4. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.



5. Sono riconosciute come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità maturate nella specifica disciplina.

Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Possono altresì essere ammessi studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. In tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente un'autocertificazione di iscrizione ad una scuola secondaria superiore e ad un anno di corso compatibile con la durata legale del Triennio.

Fino all'esaurimento dei percorsi del previgente ordinamento la suddetta deroga è applicabile anche nei casi in cui si dovesse verificare un'interruzione della continuità di studio musicale.

2. Ferme restando le attività di orientamento e quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi, per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine i regolamenti didattici di ogni singola Scuola definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Agli studenti che sono stati ammessi ai corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare, di norma, nel primo anno di corso.


3. Fino all'esaurimento dei percorsi del previgente ordinamento, possono presentare domanda di ammissione ad un corso di diploma accademico di primo livello sia coloro che sono già iscritti alla stessa Scuola ordinamentale del Conservatorio sia gli esterni interessati. Gli studenti già iscritti a una Scuola del Conservatorio che chiedono di essere ammessi ad altra Scuola, sottostanno alle stesse modalità degli aspiranti esterni. Se sono iscritti ad altri corsi di Conservatorio di corrispondente livello, all'atto dell'immatricolazione devono esercitare l'opzione per una sola delle due Scuole.

4. Non è consentito iscriversi ad un corso di diploma accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del diploma di Conservatorio del previgente ordinamento relativo alla stessa Scuola.

5. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, o di diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre altresì che la preparazione acquisita sia coerente e adeguata al corso di secondo livello.

6. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

7. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.



8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi è deliberata dal Conservatorio nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali vigenti.

9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dal Conservatorio in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

10. Non è consentito iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico. Sono fatti salvi, ad esaurimento, gli eventuali casi in essere relativi ai corsi sperimentali di primo livello.

Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti.

2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con decreto del Ministro in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti.

4. Per ogni corso è definita una durata in anni proporzionale al numero totale dei crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti.

Art. 5. Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Gli obiettivi e le attività formative qualificanti sono descritti nei progetti dei corsi autorizzati dal M.I.U.R..

2. Le attività formative necessarie per ciascun corso sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative relative alla formazione di base;

b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso;


c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

d) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo il cui titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

e) attività formative in uno o più ambiti affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

f) attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.



Art. 6. Regolamenti didattici.

1. Il Conservatorio disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici redatti nel rispetto, per ogni corso, del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.


2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore del Conservatorio e resi pubblici anche per via telematica.

3. Ogni regolamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; sono in ogni caso obbligatorie le propedeuticità relative alle successive annualità di uno stesso insegnamento;
- g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza.

4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
- f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
- h) all'istituzione di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- l) alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- m) alla valutazione della qualità della didattica;
- n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti derivanti da specifiche convenzioni.



5. Fino all'esaurimento dei percorsi del previgente ordinamento, le attività formative propedeutiche e quelle relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi possono essere svolte nell'ambito dei corsi tradizionali del Conservatorio salvo che siano riferite a discipline innovative. In quest'ultimo caso possono essere comunque svolte nel contesto della sperimentazione.

6. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7. Attribuzione dei compiti didattici.

L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata dal Direttore sulla base di criteri oggettivi nel rispetto delle norme vigenti. Il Direttore può avvalersi di una o più Commissioni di docenti.

Art. 8. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso.

1. L'individuazione delle priorità nell'attivazione dei corsi terrà conto della copertura delle discipline d'insegnamento, del numero di richieste pervenute, delle correlazioni necessarie ad assicurare il funzionamento di altri ambiti, del costo, delle esigenze logistiche e complessive di funzionamento dell'Istituto. In fase sperimentale il numero dei corsi da attivare e dei candidati da ammettere potrà essere determinato successivamente al completamento di tutti gli esami di ammissione e alla verifica dei posti effettivamente disponibili.


2. Ai corsi si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un **esame di ammissione** che verifica l'adeguatezza della preparazione precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove.

3. La **valutazione dell'esame di ammissione** è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali "obblighi formativi" vanno compensati, *di norma*, nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria.

4. Agli studenti attualmente iscritti ai corsi tradizionali dell'istituto è assicurato il **transito ai corsi di diploma accademico di primo livello** nell'ambito della stessa Scuola, purché idonei all'esame di ammissione. In tal caso la valutazione dell'esame di ammissione è espressa, senza voto, con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Questa procedura non altera il numero dei posti disponibili.

5. **L'immatricolazione e iscrizione al primo anno di corso** avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.

6. **L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo** è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione allo stesso corso. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico di riferimento, rispettando le propedeuticità previste.



7. È prevista l'**iscrizione in qualità di ripetente**, per non più di una volta per ciascun anno di corso e nei limiti previsti al punto 6, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso entro la sessione autunnale d'esami. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.

8. È prevista l'**iscrizione in qualità di fuori corso** dello studente, già ripetente e nei limiti previsti al punto 6, che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente già ripetente che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi agli anni di corso successivi, rispettando le propedeuticità previste.

9. I **trasferimenti** da altra istituzione verso il Conservatorio prevedono il riconoscimento delle annualità già svolte, ferma restando la procedura di riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti.

Art. 9. Frequenza e impegno dello studente.


Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:

- a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste per ciascun corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti possono prevedere sotto la loro diretta responsabilità
- b) per le attività didattiche curricolari la continuità dell'impegno dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
- c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc...) l'impegno alla presenza è obbligatorio;
- d) anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti o di formazioni musicali di rilievo del Conservatorio; la suddetta partecipazione, attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi.

La mancata attestazione della continuità dell'impegno svolto dallo studente può comportare la non ammissione all'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche o intermedie.

Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio. Tuttavia, attraverso contatto diretto col singolo docente, gli studenti possono concordare forme periodiche di verifica. Qualora non venga raggiunto un accordo, in casi eccezionali gli studenti o i docenti possono appellarsi, fornendo adeguata motivazione scritta, al Consiglio accademico che si esprimerà in via definitiva sentite entrambe le parti.

È consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.



Art. 10. Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami

Le discipline presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti e per l'assolvimento delle eventuali propedeuticità, una valutazione del docente del corso o di una commissione d'esame.

La valutazione è espressa mediante voto in trentesimi, con eventuale lode, o da un giudizio d'idoneità ("approvato" o "non approvato"). Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è espressa da un giudizio d'idoneità.

In sede d'esame la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita da una Commissione ed è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La **lode**, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

Le **Commissioni d'esame** sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Il Direttore ha facoltà di far parte delle Commissioni. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza.

Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.

La **Commissione dell'esame di ammissione**, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti scelti tra i titolari degli insegnamenti che prevedono il maggior numero di crediti formativi nella Scuola stessa. La commissione può essere integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

La **prova finale** ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il corso. *Per i corsi di primo livello* può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della Scuola frequentata, a condizione che la disciplina prescelta sia attiva nell'anno accademico in corso.

Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.


Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multi-mediale, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in quattro copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori.

Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il programma dell'esecuzione controfirmato dai docenti relatori deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame.

I **docenti relatori** devono essere titolari della materia ovvero esperti riconosciuti dal Conservatorio. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.

La **Commissione della prova finale** è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza ai diversi dipartimenti.

Il **voto finale** non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini
Trieste**

	<i>Triennio I livello</i>	<i>Biennio II livello</i>
a) attività formative di base	20%	10%
b) attività formative caratterizzanti	70%	80%
c) attività formative affini o integrative		
d) attività formative scelte dallo studente	10% (c + d)	10% (c + d)

Il calcolo della media tiene conto esclusivamente delle valutazioni espresse dalle Commissioni in sede d'esame. Nei casi in cui non siano previsti esami relativamente alle attività formative affini o integrative, si tiene conto della valutazione espressa dal singolo docente.

Con riferimento al Biennio di II livello, nell'ambito di ciascuna tipologia di attività formativa ciascun voto pesa in proporzione ai crediti attribuiti alla corrispondente disciplina.

La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.

La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a **6/110**. La **lode**, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

*Gli studenti del Triennio immatricolati negli anni precedenti all'a.a. 2006/07 mantengono il diritto a optare, entro il **30 novembre 2007**, per la precedente modalità di calcolo della media.*

Art. 12. Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana.

La valutazione della conoscenza di una **lingua straniera comunitaria** è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.


Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della **lingua italiana**: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del intero ciclo di studio con l'obbligo di frequenza del corso di **Lingua italiana per stranieri** ed il superamento dei relativi esami.

Art. 13. Modalità di riconoscimento delle "Attività formative ulteriori".

La valutazione delle "Attività formative ulteriori" svolte dagli studenti è effettuata al termine del periodo previsto dal percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso.

Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, ordinato cronologicamente per tipologia di attività, documentante le attività svolte nel periodo di riferimento utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.

Almeno un terzo dei crediti relativi alle attività deve riguardare la partecipazione dello studente a iniziative direttamente organizzate o comunque realizzate con la collaborazione del Conservatorio di Trieste (masterclass, seminari, concerti, pubblicazioni, ricerche, elaborati, produzioni, collaborazioni, tirocini ...) non già incluse nel piano di studio dello studente. Per gli studenti del Biennio di specializzazione è ammessa una deroga a tale obbligo in presenza di rilevante attività esterna.



Sono inoltre riconoscibili, su attestazione, le seguenti attività:

- a) Discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
- b) Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme del Conservatorio, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio;
- c) Attività musicale esterna;
- d) Positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari esterni ecc.

La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti di area, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola frequentata dallo studente.

La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

Per la partecipazione a masterclass, workshop e seminari il riconoscimento dei crediti è convenzionalmente così stabilito:

- partecipazione in qualità di uditore: 0,20 crediti al giorno
- partecipazione in qualità di effettivo: 0,50 crediti al giorno
- partecipazione in qualità di effettivo con attestato di merito: ulteriori 0,50 crediti.

Art. 14. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti.

Gli studenti possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera.

Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame.


In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente l'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.

In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscono il voto d'esame.

Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma dell'ordinamento previgente, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica.

Limitatamente ai corsi di diploma accademico di primo livello, nel caso di attestata positiva frequenza a discipline dei corsi dell'ordinamento previgente prive di esame (Musica da camera, ecc...), il riconoscimento include l'avvenuto compimento del corso. Quindi, a richiesta dello studente, viene considerata valida la valutazione finale già conseguita.

Fatte salve eventuali successive integrazioni, il riconoscimento di frequenze o esami svolti nello stesso o in altro Conservatorio è assicurato per le discipline incluse nell'allegato prospetto.



Art. 15. Diritto allo studio.

Agli studenti iscritti ai corsi superiori di primo e secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 16. Cooperazione internazionale.

Gli studenti iscritti ai corsi superiori sperimentale di primo e secondo livello hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates – Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dal Conservatorio.

Art. 17. Sanzioni disciplinari.

Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo;
- esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
- non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.

Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti designati dal Consiglio accademico e da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

%%%